

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2718-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
(ALEMANNO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE
(BUTTIGLIONE)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(LA LOGGIA)

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85,
recante disposizioni urgenti per il settore della pesca

Presentato l'8 maggio 2002

(Relatore: **SCALTRITTI**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2718,

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se la riduzione dei termini prevista dalla disposizione sia stabilita o meno in via permanente: nel primo caso sarebbe necessario novellare adeguatamente il richiamato articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che contiene la disciplina generale relativa alla procedura per l'erogazione degli aiuti; nel secondo caso — invece — sarebbe opportuno precisare che la riduzione dei termini è disposta solo con riferimento all'anno 2002;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 4, dovrebbe chiarirsi la portata del richiamo all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea e, in particolare, se l'erogazione della misura prevista dal comma 1 del medesimo articolo è subordinata ad un preventivo assenso della Commissione europea.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha adottato la seguente decisione:

esaminato il disegno di legge di conversione n. 2718,

rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge n. 85 del 2002 incidono sulla materia attinente ai rapporti tra lo Stato e l'Unione europea che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto altresì che le disposizioni del decreto-legge n. 85 del 2002 prevedendo aiuti di Stato che traggono origine da divieti imposti a livello comunitario ad una specifica tipologia di pesca incidano per

alcuni aspetti sulla materia della « tutela della concorrenza » che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2718;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—
Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca, è convertito in legge, **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di consentire alle imprese di presentare le domande nei termini prescritti, le richieste potranno essere autocertificate dal richiedente ed entro i sessanta giorni successivi debitamente corredate con la documentazione prescritta »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'attuazione del vigente programma dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), può richiedere al Fondo di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, in relazione alle disponibilità del Fondo medesimo, l'anticipazione delle quote di contributi comunitari e statali relative alle iniziative di adeguamento dello sforzo di pesca, di rinnovo della flotta e di ammodernamento delle navi da pesca per le annualità 2000, 2001 e 2002. Il reintegro delle somme anticipate dal Fondo, anche relativamente alle annualità successive, anticipate sulla base dello stato di avanzamento del programma su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, avviene, per la parte nazionale, con imputazione sugli stanziamenti autorizzati in favore degli stessi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1987 e, per la parte comunitaria, a carico degli accrediti disposti dalla Commissione europea per il rimborso delle spese sostenute ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « 3,5 milioni di euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « 5 milioni di euro »;

al comma 2, dopo le parole: « di Bolzano, » *sono inserite le seguenti:* « sentita la Commissione consultiva centrale di cui all'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963, »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per il 2002, si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 ».

Decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2002.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti per il settore della pesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche misure per il settore della pesca, relative all'adeguamento ed al rinnovo della flotta peschereccia ed alla pesca con reti derivanti, al fine di migliorare le condizioni di mercato e lo svolgimento dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Misure urgenti per la flotta peschereccia).

1. Al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativamente al rinnovo della flotta e all'ammodernamento delle navi da pesca, come modificato dal regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i termini di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono ridotti a quindici giorni.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 1.

(Misure urgenti per la flotta peschereccia).

1. Al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativamente al rinnovo della flotta e all'ammodernamento delle navi da pesca, come modificato dal regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i termini di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono ridotti a quindici giorni. **Al fine di consentire alle imprese di**

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

(Disposizioni urgenti per la pesca con reti derivanti).

1. È istituita nel limite di 3,5 milioni di euro per l'anno 2002 una misura di riconversione in favore dei proprietari e degli equipaggi di unità abilitate all'uso di reti da posta derivanti di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995, in conseguenza delle limitazioni all'utilizzo di tale strumento da pesca disposte dal regolamento (CE) n. 894/1997 del Consiglio, del 29 aprile 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 1239/1998 del Consiglio, dell'8 giugno 1998.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le disposizioni di attuazione della misura di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3,5 milioni di euro per il 2002, si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agri-

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

presentare le domande nei termini prescritti, le richieste potranno essere autocertificate dal richiedente ed entro i sessanta giorni successivi debitamente corredate con la documentazione prescritta.

1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'attuazione del vigente programma dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), può richiedere al Fondo di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, in relazione alle disponibilità del Fondo medesimo, l'anticipazione delle quote di contributi comunitari e statali relative alle iniziative di adeguamento dello sforzo di pesca, di rinnovo della flotta e di ammodernamento delle navi da pesca per le annualità 2000, 2001 e 2002. Il reintegro delle somme anticipate dal Fondo, anche relativamente alle annualità successive, anticipate sulla base dello stato di avanzamento del programma su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, avviene, per la parte nazionale, con imputazione sugli stanziamenti autorizzati in favore degli stessi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1987 e, per la parte comunitaria, a carico degli accrediti disposti dalla Commissione europea per il rimborso delle spese sostenute.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni urgenti per la pesca con reti derivanti).

1. È istituita nel limite di **5 milioni di euro** per l'anno 2002 una misura di riconversione in favore dei proprietari e degli equipaggi di unità abilitate all'uso di reti da posta derivanti di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995, in conseguenza delle limitazioni all'utilizzo di tale strumento da pesca disposte dal regolamento (CE) n. 894/1997 del Consiglio, del 29 aprile 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 1239/1998 del Consiglio, dell'8 giugno 1998.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **sentita la Commissione consultiva centrale di cui all'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963**, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le disposizioni di attuazione della misura di cui al comma 1.

3. **All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per il 2002, si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle**

(segue: testo del decreto-legge)

cole e forestali, e, quanto a 1 milione di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. La misura di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto delle condizioni procedurali previste al paragrafo 3 dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

ALEMANNI, *Ministro delle politiche agricole e forestali.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie.*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

politiche agricole e forestali, e, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

€ 0,26



14PDL0028210